



CITTA' DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE
IL SINDACO

Ordinanza n. 31 /2020

Reg. Gen. Ord. n. 32 /2020

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della Legge n. 353/2000, della Legge Regionale n. 38/2016 e della Legge Regionale n. 53/2019.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2020 n. 213, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020, con il quale dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

Vista la nota della Regione Puglia, Sezione Protezione Civile, prot. n. 4946 del 11/05/2020, con la quale è stato trasmesso il predetto D.P.G.R. n. 213/2020;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;

Considerato, altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - "Codice della Protezione Civile";

Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000;

Visto il T.U.L.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923;

Vista la D.G.R. Puglia n. 585 del 10/04/2018, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020;

Vista la L.R. n. 53 del 12 dicembre 2019;

Vista la L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016;

Vista la L.R. n. 18 del 30 novembre 2000;

Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

Viste, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

In esecuzione di quanto riportato all'art. 8 del precitato D.P.G.R. n. 213/2020;

RENDE NOTO

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 27/04/2020 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della Legge n. 353/2000, della Legge Regionale n. 38/2016 e della Legge Regionale n. 53/2019", pubblicato sul B.U.R.P. n. 61 del 30/04/2019.

1. **Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n. 213/2020**, nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi** per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
2. **Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 213/2020**, durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree della Regione Puglia a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 213/2020, gli **interventi di prevenzione incendi** da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

A tal fine si riportano i divieti e gli obblighi di cui alla Legge Regionale n. 38/2016:

Divieti (art. 2 L.R. n. 38/2016)

- a) E' vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
- b) Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui di colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
- c) La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco competente e al Dipartimento Agricoltura Regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e/o i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio della bonifica. Con deliberazione della Giunta Regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'avvenuta vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli artt. 3 e 8 (L.R. n. 38/2016).
- d) L'accensione e la bruciature di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino a

totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione Civile Regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività silvicolture agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione Foreste Regionale.

Obblighi ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati (art. 3 L.R. n. 38/2016)

- a) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici (15) metri, e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
- b) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, hanno l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici (15) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- c) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio di ogni anno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
- d) I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque (5) metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore all'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono soggette a procedimenti preventivi di autorizzazione.
- e) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie (art. 4 L.R. n. 38/2016)

- a) Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, la Società di Gestione delle Ferrovie, l'Acquedotto Pugliese, la Provincia di Lecce, i Consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propagano alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi.
- b) I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito di mezzi antincendio.

Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche (art. 6 L.R. n. 38/2016)

- a) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano, entro il 31 maggio di ogni anno, una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici (15), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.

Obblighi di gestori di attività ad alto rischio (art. 6 L.R. n. 38/2016)

- a) I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'art. 6 (L.R. n. 38/2016) sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali (art. 8 L.R. n. 38/2016)

- a) I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
- b) I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e alla sviluppo dei parassiti.
- c) La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

In conseguenza a quanto innanzi riportato:

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S., dalla Legge Regionale n. 38/2016 e dal D.P.G.R. n. 213/2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il rispetto di tutte le norme riportate nella Legge Regionale 12/12/2016 n. 38 e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2020 n. 213.

INVITA

- ✓ I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, insistenti sull'intero territorio comunale a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali da erbacce e/o sterpaglie.
- ✓ chiunque avvisti un incendio a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **Carabinieri Emergenza Ambientale - 1515, Vigili del Fuoco - 115, Comando Polizia Municipale - 0833/593109.**

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni previste dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 213/2020, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8; della Legge 21/11/2000 n. 353, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 (art. 6 D.P.G.R. n. 213/2020);
- le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016 (art. 12 – Sanzioni), oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 353/2010, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria:
 - ⇒ da € 500,00 a € 2.500,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - ⇒ da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - ⇒ da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla L.R. n. 38/2016;
 - ⇒ da € 250,00 a € 1.250,00 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - ⇒ da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Edilizia Economico Popolare.

DISPONE

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale del Comune di Parabita www.comune.parabita.le.it, viene trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di Lecce;
- alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
- alla Provincia di Lecce;
- al Commissariato Polizia di Stato di Gallipoli;
- al Comando Stazione Carabinieri di Parabita;
- al Comando Compagnia di Finanza di Gallipoli;
- al Comando Carabinieri Forestale – Stazione di Gallipoli;
- al Comando dei VV.FF. – Distaccamento di Gallipoli;
- al Comando Polizia Provinciale di Lecce;
- al Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio – Sede;
- al Settore Attività Produttive – Sede;
- al locale Comando di Polizia Locale - Sede;
- alle Ferrovie del Sud Est – Lecce;
- all'Acquedotto Pugliese s.p.a. – Lecce;
- al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi – Ugento;
- all'Associazione di Volontariato Protezione Civile C.B. "C.O.V.E.R. – Parabita;
- all'Associazione Protezione Civile "F. Cataldi" – Parabita.

Dalla Residenza Municipale, li 05 GIU 2020

 IL SINDACO
Dott. Stefano Prete

